



**CITTÀ DI ALBANO LAZIALE**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI**

**DELIBERAZIONE ORIGINALE N. 08 DEL 08.11.2018**

**OGGETTO: Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio Comunale dei Giovani**

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di novembre, presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale dei Giovani, in seduta straordinaria di prima convocazione.

Partecipa il Responsabile del servizio Organi Istituzionali dott.ssa Silvia De Angelis.

Alle ore 17,30 il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani Gianmarco Gasperini assume la Presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano **presenti n. 14** ed **assenti n. 1** (Anderlucci) dei componenti in carica, e cioè:

			Presenti	Assenti
1. GASPERINI	Gianmarco	Consigliere	“	
2. PUGLIESI	Giorgia	Consigliere	“	
3. LOLLETTI	Damiano	Consigliere	“	
4. CORRADI	Lorenzo	Consigliere	“	
5. VOLPE	Edoardo Maria	Consigliere	“	
6. CUCCIOLETTA	Riccardo	Consigliere	“	
7. ERMANI	Valerio Maria	Consigliere	“	
8. MARIANO	Mirko	Consigliere	“	
9. PILUSO	Filippo	Consigliere	“	
10. SANTONICO	Lorenzo	Consigliere	“	
11. MONNATI	Vanessa	Consigliere	“	
12. VINCI	Eleonora	Consigliere	“	
13. SARGENTONI	Giulia	Consigliere	“	
14. ANDERLUCCI	Chiara	Consigliere		“
15. LEONCINI	Daniele	Consigliere	“	

Il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Damiano Lolletti e Filippo Piluso.

In apertura di seduta: **presenti n. 14, assenti n. 1** (Anderlucci).

Il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani apre la seduta cedendo la parola al Consigliere giovane Mariano, il quale illustra la proposta di regolamento interno sul funzionamento del Consiglio dei Giovani; segue altresì l'intervento del Consigliere giovane Volpe.

Dopodichè, non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio dei giovani mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI**

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 14

votanti: n. 14

astenuti: nessuno

favorevoli: n. 14

contrari: nessuno

### **DELIBERA**

Di approvare il Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio Comunale dei Giovani, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI  
Gianmarco Gasperini



SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott.ssa Silvia De Angelis



REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI  
COMUNE DI ALBANO LAZIALE

## PRIMA PARTE: CARATTERI GENERALI E ORDINAMENTALI DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI

### OGGETTO:

Il presente regolamento, approvato ai sensi del Regolamento Istitutivo del Consiglio dei giovani disciplina la struttura interna del consiglio dei giovani, i suoi organi interni e il loro funzionamento.

La risoluzione di questioni relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento è demandata al Segretario Comunale o suo delegato.

### ARTICOLO 1 – Finalità

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni, autonomamente istituito dal Comune di Albano Laziale ai sensi della Legge Regionale 6 Ottobre 2003, n.32.

2. Il Consiglio promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale della città, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

### ARTICOLO 2 –Competenze

1. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l'altro, di:

- a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
- f) esercitare una funzione propositiva nella definizione dei programmi e delle scelte adottate dall'Amministrazione Comunale nel settore giovanile.

2. Il Consiglio dei Giovani può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla giunta ed esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni. In questo ambito, l'Amministrazione Comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L'Amministrazione ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il Consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato:

- a) coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile ma non con partiti ed enti, seppure giovanili, con finalità propagandistiche; salvo che per scopi informativi verso i giovani del territorio in occasione di votazioni o consultazioni popolari di particolare rilevanza. In questo caso il Consiglio deve rapportarsi con tutti gli enti o



associazioni in questione in modo di darne la più ampia conoscenza in tutte le sue varie argomentazioni, tenendo sempre un comportamento imparziale;

b) valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale;

c) raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;

4. Il Consiglio dei Giovani, entro il 31 Marzo di ciascun anno, presenta alla Presidenza della Regione Lazio ed al Consiglio Comunale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio comunale, riferita all'anno precedente.

### ARTICOLO 3 – Composizione e funzionamento

1. Il Consiglio dei Giovani è composto da 15 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel Comune che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Devono far parte del Consiglio necessariamente 1/3 di membri di età compresa tra i 15 ed i 17 anni e almeno 1/3 di membri di genere diverso.

2. L'elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dal suo scioglimento nonché entro 1 anno dall'approvazione del Regolamento Istitutivo. Dopo l'elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all'elezione del Presidente.

3. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta motivata, indirizzata al Presidente:

a) del Sindaco;

b) dell'Assessore alle Politiche Giovanili;

c) di un quinto del Consiglio Comunale;

d) di almeno un terzo dei membri del Consiglio;

e) di almeno 45 elettori dello stesso;

4. Alle sedute del Consiglio ha facoltà di partecipare, qualora lo ritenga necessario, l'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, senza diritto di voto.

5. Il Consiglio dei Giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

6. Ogni componente del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

### ARTICOLO 4 – Gli organi e il loro funzionamento

1. Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, un Presidente a scrutinio segreto, durante la seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.

2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati, viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età, e in caso di eguale età, quello con maggiori preferenze individuali avute nelle liste di appartenenza.

3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. Il Consiglio può, qualora lo ritenga necessario e al fine di garantire l'ampia rappresentanza dell'assise, eleggere un secondo Vice Presidente, in una seduta successiva alla prima, il quale sostituirà il presidente solo in caso di assenza o di impedimento del primo Vice Presidente eletto. Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, il secondo Vice con le stesse modalità di voto con cui viene eletto il primo Vice Presidente.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente o i Vice Presidenti eletti, durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, dei Vice Presidenti, o di tutti e tre, almeno 5 membri del Consiglio possono presentare una motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, dei nuovi Vice Presidenti o di tutti e tre. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

6. Il Presidente:

- rappresenta il Consiglio dei Giovani;
- è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;
- convoca, presiede e coordina le adunanze;
- cura la programmazione delle attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni;
- cura la formazione dell'ordine del giorno;
- assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione Comunale;
- partecipa, insieme al vicepresidente, a nome del Consiglio dei Giovani, alle riunioni della Giunta Comunale che abbiano quali punti all'ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero o comunque questioni che coinvolgano direttamente i giovani;
- partecipa su invito, previa comunicazione contestuale e coinvolgimento diretto a tutto il Consiglio, ad incontri, eventi o manifestazioni promosse da enti istituzionali o da associazioni che non abbiano però alcuna finalità propagandistica;
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- redige, con collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel Comune da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 Marzo di ciascun anno;
- svolge tutte le funzioni ed i compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento;



- si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un Segretario con funzioni verbalizzanti, scelto dal presidente stesso, tra i componenti del consiglio dei giovani.

#### 7. Il Segretario:

- è nominato dal Presidente e scelto tra i componenti del consiglio comunale;
- cura l'archiviazione e il protocollo interno degli atti del Consiglio;
- redige i verbali delle adunanze ufficiali e ufficiose;
- coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- redige il calendario delle attività del Consiglio;
- si occupa della trasmissione degli atti del Consiglio ai destinatari;
- coadiuva il Presidente nella stesura della relazione sulla condizione giovanile nel territorio del Comune.

#### ARTICOLO 5 – Commissioni

1. Le commissioni sono gruppi consiliari permanenti o speciali finalizzati a produrre proposte di deliberazione, questioni o progetti nell'ambito della materie di riferimento adottate all'atto della costituzione delle stesse, da inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dei Giovani.

2. I Consiglieri che compongono una commissione possono avvalersi della collaborazione di esterni, quali possono essere privati o pubblici tali che non abbiano alcun fine propagandistico.

3. La formazione e la gestione delle Commissioni è disciplinata da regolamento apposito.

#### ARTICOLO 6 – Composizione dei Gruppi Consiliari

1. I Gruppi Consiliari sono composti dai Consiglieri che sono risultati eletti nella tornata elettorale; pertanto il Gruppo Consiliare può essere composto anche da un solo componente.

#### ARTICOLO 7 – Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. Ogni Consigliere appartiene al Gruppo Consiliare nel quale rientra per i risultati elettorali raggiunti.

2. Ciascun Gruppo procede alla elezione del proprio Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio tramite il Presidente dell'Assemblea.

#### ARTICOLO 8 – Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

## 2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari:

- a) è tenuta dai Presidenti dei Gruppi Consiliari, dal Presidente del Consiglio e dal Vicepresidente/i;
- b) esamina le proposte delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
- c) definisce, d'intesa con il Presidente, il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio e la programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo, che dovrà riunirsi poi massimo dopo 7 giorni dalla data della Conferenza stessa;
- d) fissa il periodo di sospensione feriale delle attività del Consiglio Comunale dei Giovani e delle Commissioni.

## ARTICOLO 9 – Scioglimento

1. Il Consiglio dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione della carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

## ARTICOLO 10 – Cessazione dalla carica dei componenti

1. I componenti del Consiglio dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del Consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La giustificazione dell'assenza deve essere un documento ufficiale da consegnare al Presidente nella prima seduta utile. La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato. In caso di non rispetto degli articoli che regolano il Consiglio dei giovani qualunque membro del Consiglio stesso, al terzo richiamo scritto in assemblea pubblica, può essere sfiduciato con un voto a maggioranza semplice e dunque decadere dalla sua carica. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti. Se non è possibile individuare un successore all'interno della stessa lista si procede all'esame di tutti gli altri candidati non eletti che però rispondono, qualora ci si trovasse nel caso specifico, alle condizioni imposte dalla divisione in quote del Consiglio dei Giovani, questo per garantire sempre la massima e completa espressione della comunità giovane del territorio all'interno del Consiglio stesso. Entra a far parte del Consiglio il candidato non eletto che durante le elezioni ha riportato il maggior numero di voti. In caso di: cambio di residenza, che sia diversa dalle zone del territorio di Albano, durante il suo mandato, qualunque consigliere decade dalla sua carica;

## ARTICOLO 11 – Modifica del Regolamento Interno

1. Il Consiglio dei Giovani può presentare mozione di modifica del Regolamento Interno su richiesta di almeno 5 componenti eletti. La proposta di modifica del Regolamento deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio eletto.



## SECONDA PARTE: ORDINAMENTO E FUNZIONALITÀ DELLE ADUNANZE

### ARTICOLO 12 – Adunanze

1. Le adunanze del Consiglio dei Giovani, si svolgono nel luogo destinato in orario di ufficio, si aprono all'orario fissato nell'avviso di convocazione, sono valide quando viene raggiunto il numero legale per deliberare (art. 13), accertato mediante l'appello nominale fatto dal Segretario. Quando è accertato che il Consiglio dei Giovani non è adunato in numero legale per deliberare, il Presidente sospende la seduta per 60 minuti. Se ancora al secondo appello non viene ravvisato il numero legale il Presidente dichiara deserta la seduta. Le adunanze sono pubbliche, ma non a intervento libero. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse, il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, convoca il Consiglio dei Giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti Pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze in seduta aperta, è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire via email ad ogni consigliere comunale, a cura del presidente, almeno 3 giorni prima del giorno previsto per l'adunanza; lo stesso deve contenere l'orario e il giorno di convocazione e gli oggetti in discussione.

### ARTICOLO 13 – Ammissione di funzionari e consulenti

1. Durante le sedute del Consiglio può essere presente un funzionario comunale in qualità di Segretario che è inoltre responsabile e consulente dell'organo stesso. In caso di sua assenza può essere sostituito dal segretario nominato dal presidente.
2. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, può invitare alle sedute funzionari del Comune o di altri Enti Pubblici, consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del Comune o di altri Enti, per fornire illustrazioni o chiarimenti.

### ARTICOLO 14 – Deliberazioni

1. Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno 8 componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. I consiglieri debbono astenersi dal partecipare alla votazione, nei casi di esistenza di conflitto di interesse.

#### ARTICOLO 15 - Ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere o deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno, ad eccezione dei casi previsti negli articoli 16 e 23 del presente regolamento.
2. Gli atti di cui al precedente comma 1 rimangono iscritti all'ordine del giorno fino alla loro trattazione, ovvero vengono ritirati su disposizione del Presidente allorché i proponenti lo richiedono.
3. L'ordine del giorno può essere invertito quando il Presidente o un consigliere ne faccia richiesta e questa non incontri opposizioni. In caso di opposizione decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

#### ARTICOLO 16 - Proposte non iscritte all'ordine del giorno

1. Per le proposte che abbiano per oggetto una manifestazione di intenti del Consiglio di fronte ad eventi che interessino la città e non impegnino il bilancio del Comune, né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'Amministrazione comunale, non è necessaria la preventiva inserzione nell'ordine del giorno. Il proponente, redatta in forma di mozione la manifestazione di intenti e sottoscritta da almeno tre Consiglieri, la sottopone al Presidente. Se il Presidente riscontra la volontà del Consiglio di votare nella stessa seduta la proposta, ne dispone la votazione negli ultimi trenta minuti della seduta stessa.

#### ARTICOLO 17 – Ordine degli interventi

1. I Consiglieri che intendono parlare su un argomento iscritto all'ordine dei lavori debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
2. Se un Consigliere, chiamato dal Presidente ad intervenire, non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. È consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri.

#### ARTICOLO 18 – Divieto di discussioni e dialoghi tra i Consiglieri

1. I Consiglieri intervengono dal proprio banco, dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri.

#### ARTICOLO 19 – Durata degli interventi

1. I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione intervengono per un massimo di 10 minuti, salvo il caso in cui il consigliere in questione non richieda alla presidenza tempo aggiuntivo purché ne venga fatta richiesta prima dell'intervento.
2. Scaduto il termine, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, il Presidente gli toglie la parola.

#### ARTICOLO 20 – Divieto di interruzioni e divagazioni

1. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o argomento in esame.
2. Il Consigliere, durante il suo intervento, non può essere interrotto.



3. Il Presidente può togliere la parola all'oratore che, per tre volte richiamato all'argomento in discussione, seguita a discostarsene.

#### ARTICOLO 21 – Richiesta della parola per fatto personale

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni difformi da quelle espresse.

2. Il Presidente, a chi domanda la parola per fatto personale, valutate le circostanze, concede complessivamente non più di 5 minuti per indicare in che cosa tale fatto si concreti e per svolgere il relativo intervento.

#### ARTICOLO 22 – Richiami al Regolamento, all'ordine dei lavori o alla priorità di una votazione

1. I richiami al Regolamento, all'ordine dei lavori o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. Tali richiami debbono essere presentati in forma scritta alla Presidenza con l'indicazione sia dell'articolo del Regolamento cui il presentatore intende riferirsi sia delle motivazioni poste alla base della richiesta.

2. Il Presidente verifica immediatamente l'ammissibilità del richiamo, concede la parola al presentatore per l'illustrazione che deve essere contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

3. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene, senza discussione, mediante votazione per alzata di mano.

#### ARTICOLO 23 – Presentazione e votazione di ordini del giorno

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta o di un argomento, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti la materia, depositandone il testo scritto e firmato, sul banco del Presidente. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.

2. Quando il Presidente lo richiede ed i presentatori acconsentono, emendamenti presentati su una proposta di deliberazione possono essere trasformati in ordini del giorno. Tali ordini del giorno sono posti ai voti prima della votazione finale sulla proposta.

3. Nel caso di ordini del giorno non connessi ad argomenti in discussione, i medesimi vengono posti in votazione con iscrizione all'ordine del giorno della medesima seduta o in una seduta successiva fissata dal Presidente di comune accordo con la maggioranza del Consiglio.

#### ARTICOLO 24 – Discussione generale sulle proposte di deliberazione

1. L'esame delle proposte di deliberazione può dare luogo a discussione generale, nel rispetto dei tempi eventualmente fissati.

2. Prima che si inizi la discussione della proposta di deliberazione, il Presidente concede la parola, per non più di 20 minuti al relatore.

3. Il Presidente, raccolte le iscrizioni a parlare e dichiarate chiuse le medesime, concede la parola ai Consiglieri secondo l'ordine di iscrizione.

4. Al termine della discussione il Presidente può intervenire, per non più di 5 minuti.

#### ARTICOLO 25 – Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e presentati al Presidente prima dell'apertura della discussione generale.



## ARTICOLO 26 – Esame e votazione degli emendamenti

1. Esaurita la discussione di carattere generale il Consiglio procede all'esame ed alle votazioni degli emendamenti eventualmente presentati.
2. Nella discussione su ogni emendamento gli interventi non possono eccedere i 5 minuti per ciascun Consigliere.
3. Se durante la discussione i presentatori rinunciano al proprio emendamento, ogni altro Consigliere può farlo proprio e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.

## ARTICOLO 27 – Dichiarazione di voto e votazione finale

1. Esaurita la discussione di carattere generale e la votazione sugli eventuali emendamenti, il Presidente sottopone al voto del Consiglio la proposta di deliberazione nella stesura definitiva risultante dal testo esaminato e dagli emendamenti approvati.
2. Prima della votazione finale hanno diritto ad intervenire, per un tempo massimo di 5 minuti, i relatori che chiedano di rendere le dichiarazioni di voto.
3. La votazione avviene di norma sul complesso della proposta, salvo i casi in cui un Consigliere chieda la votazione per parti separate. In questo caso le votazioni avvengono senza ulteriori interventi o dichiarazioni di voto.

## ARTICOLO 28 – Divieto di parola durante la votazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo al regolamento relativamente alle esecuzioni della votazione in corso.

## ARTICOLO 29 – Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale ovvero a mezzo di idonea strumentazione elettronica.
2. Le sole deliberazioni che riguardano persone si effettuano a scrutinio segreto.
3. L'appello nominale può essere sostituito dalla votazione elettronica con registrazione dei nominativi e delle relative espressioni di voto.

## ARTICOLO 30 – Controprova della votazione per alzata di mano

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato o qualora il Presidente reputi dubbio il risultato.
2. Il controllo della votazione è fatto da 2 scrutatori, nominati dal Presidente all'inizio della seduta.

## ARTICOLO 31 – Procedura della votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del sì e del no e dispone l'appello dei Consiglieri secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi.
2. Il Segretario e gli scrutatori prendono nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti e li comunicano al Presidente.

## ARTICOLO 32 – Procedura della votazione per scrutinio segreto

1. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.

2. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, avvertendo del numero massimo di nominativi che vi possono essere iscritti. Indi ordina la “chiama” e ciascun Consigliere si reca al banco della Presidenza per depositare nell’urna la propria scheda.

3. Dichiarata chiusa la votazione, il Segretario e gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.

4. Nell’ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

#### ARTICOLO 33 – Proclamazione dell’esito delle votazioni

1. Terminata ogni votazione, il Presidente, con l’assistenza dei tre scrutatori, ne riconosce e ne proclama l’esito.

#### ARTICOLO 34 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è immediatamente efficace ed esecutivo.

FINE